

**COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

**COPIA**

Codice ente 10870	Protocollo n. 0
<b>DELIBERAZIONE N. 4</b>	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al O.Re.Co.	<input type="checkbox"/>
Il _____	
Prot. n. _____ elenco n. _____	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE RELATIVA AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018. CONFERMA.**

L'anno **duemiladiciotto** addi **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **13:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

PICCIOLI CAPPELLI TIZIANO	Presente
VALCESCHINI GIORGIO	Assente
MOSSALI ALFREDO	Assente
SIGNORELLI ROMANO	Presente
MAFFI MILENA	Presente
BETTI GIAMPIETRO	Presente
BETTI GIOVANNA	Assente
BOLDRINI MATTEO	Presente
SANGALLI FABIO	Assente
FIENI DELIA	Presente
CATANIA GAETANO GIANLUCA	Presente

Totale presenti n. 7

Totale assenti n. 4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. RAFANI DOTT.SSA LILIANA il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TIZIANO PICCIOLI CAPPELLI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, comma 639 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**VISTO** l'art. 1, comma 669 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni il quale dispone che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».*

**VISTO** l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale stabilisce che *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

**CONSIDERATO CHE** il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

**CONSIDERATO CHE** l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema di tributi comunali.

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8, del 02.08.2014.

### **VISTI:**

a) l'art. 1, comma 676 della legge n. 147/2013 il quale dispone che *"l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.";*

b) l'art. 1, comma 677 e ss.mm., della legge n. 147/2013 secondo cui *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.";*

c) l'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del medesimo articolo 1, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

<b>ALiquota di Base</b> Applicabile a tutte le fattispecie imponibili, tra cui anche i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ad eccezione dei terreni agricoli, se non diversamente in precedenza specificato	1,00
--	------

**DATO ATTO CHE:**

a) ai sensi dell'art. 4, comma 5, del regolamento comunale per l'applicazione della TASI, qualora non si ricada in una dei casi di esenzione / esclusione dal tributo, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, calcolato in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

b) si fa rimando alla deliberazione n. 13 del 28/07/2015, n. 5 del 26/04/2016 e n. 6 del 23/09/2017 per il rispetto dei vincoli di somma delle aliquote deliberate;

**RITENUTO**, per le esposte ragioni, di dover adottare per l'anno 2018, le aliquote, detrazione e agevolazioni, per la TASI come sopra indicate.

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, e successive modificazioni, recante la disciplina delle modalità e le scadenze per i versamenti dalla TASI.

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

**VISTO** l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

**VISTO** l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 di differimento, dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali (pubb. in G.U n.285 del 6-12-2017).

**VISTO** l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018. (pubb. In GU Serie Generale n.38 del 15-02-2018)

**RICHIAMATA** l'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. che dispone l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno d'imposta mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998.

**VISTA** la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le *«disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».*

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità.

**Visti** i pareri dei responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile e del Segretario Comunale, in ordine alla conformità tecnica dell'atto, rispettivamente ai sensi

dell'art. 49, comma 2, e dell'art. 97, comma 4 lettera a) , del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi sulla proposta di deliberazione;

**CON** voti favorevoli n. 7 (Sette) espressi nelle forme di legge contrari ed astenuti nessuno;

#### DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO** e di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2. DI INDIVIDUARE** come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, previsto in Euro €. 22.000 quelli indicati nel prospetto (allegato 1) nel quale sono individuati, *ai sensi della cit. lettera b), numero 2), del comma 682*, i servizi indivisibili con l'indicazione analitica dei relativi costi.
- 3. DI CONFERMARE** per l'anno 2018, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili "TASI" (quale componente della IUC) già approvato per l'anno 2017 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2017:

#### A) ALIQUOTE:

Fattispecie Immobiliare o tipologia imponibile	Aliquota per mille ‰
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (una per tipologia C/2, C/6 e C/7), classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	1,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.	1,00
<b>ALIQUOTA DI BASE</b> Applicabile a tutte le fattispecie imponibili, tra cui anche i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ad eccezione dei terreni agricoli, se non diversamente in precedenza specificato	1,00

- 4. DI DARE ATTO** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- 5. DI DARE ATTO** che il gettito della TASI stimato in €. 22.000 è destinato ad assicurare parte della copertura del costo dei servizi indivisibili indicati nell'allegato (Allegato 1).
- 6. DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del regolamento comunale per l'applicazione della TASI, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, calcolato in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 7. DI DARE ATTO** che tali aliquote, detrazioni, riduzioni e agevolazioni si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
- 8. DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 02/08/2014, nonché alla normativa statale vigente.
- 9. DI ALLEGARE** copia del presente atto al bilancio di previsione per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 172 del D.lgs. 267/2000.
- 10. DI DISPORRE** ai sensi dall'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 l'invio della presente deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016, mediante inserimento del testo

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

**CON** voti favorevoli n. 7 (Sette) espressi nelle forme di legge contrari ed astenuti nessuno;

### **DELIBERA**

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile.  
120 giorni dall'esecutività dell'atto.

**ALLEGATO 1**

**SERVIZI INDIVISIBILI**, individuati, *ai sensi della cit. lettera b), numero 2), del comma 682*, a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI.

<b>SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE- Cap. 10820201</b>	<b>€ 22.000,00</b>
---	--------------------

Seduta del Consiglio Comunale del 24.03.2018

**OGGETTO**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE RELATIVA AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018. CONFERMA.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ART. 49 COMMA 1° D.LGS. 267/00)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole.

MOTIVAZIONE.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Barcella rag. Gianmario

.....  
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ART. 49, COMMA 1° D.LGS. 267/00)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole.

MOTIVAZIONE.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Rafani dott.ssa Liliana

.....  
PARERE DI CONFORMITA' DELL'ATTO, ai sensi della L. 127/97 (ART: 97, comma 2 D.Lgs. 267/00 TUEL)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole.

MOTIVAZIONE.....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Rafani dott.ssa Liliana

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente**  
F.to TIZIANO PICCIOLI CAPPELLI

**Il Segretario Comunale**  
F.to RAFANI DOTT.SSA LILIANA

---

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi; 29.03.2018

Addì, 29.03.2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to RAFANI DOTT.SSA LILIANA

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Addì; 29.03.2018



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
RAFANI DOTT.SSA LILIANA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Liliana Rafani", is written over the printed name of the secretary.

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Addì, \_\_\_\_\_



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
RAFANI DOTT.SSA LILIANA

---